

Statuto di Banda Larga Associazione Culturale

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Banda Larga Associazione Culturale", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Baltea 3 nel comune di Torino

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promuovere e diffondere la cultura attraverso l'organizzazione di eventi culturali di varia natura, laboratori, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e altre attività;
- Gestire, in autonomia e/o insieme ad altri partner nazionali e internazionali, una radio web comunitaria, libera e indipendente, inclusiva, che rappresenti uno spazio comune di espressione, composta da uno più canali streaming e podcast atti a diffondere contenuti audio e video;
- Partecipare alla gestione di centri culturali e civici, attivando al loro interno la cittadinanza nella progettazione e produzione di attività culturali;
- Contribuire al benessere della persona facilitando processi relazionali, di socializzazione e, in caso di collaborazione con Enti e/o professionisti, anche terapeutici tramite la realizzazione di attività sociali rivolte all'inclusione di soggetti disabili e/o gruppi a rischio di marginalizzazione sociale;
- Svolgere attività formative in ambito radiofonico, culturale, sociale e tecnologico organizzando percorsi formativi rivolti a giovani e non, sia soci che non, con l'obiettivo di trasferire competenze e scambiare buone pratiche, anche ospitando tirocini;
- Proporsi come luogo di incontro, fisico e virtuale, per una comunità di comunità creative che condivide principi di inclusività, solidarietà e produzione culturale dal basso;
- Svolgere attività culturali, sociali, solidaristiche, formative o ludiche volte a produrre un impatto positivo sui pubblici di riferimento in collaborazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali e/o per conto di essi, ponendosi come punto di riferimento per la nascita e la realizzazione di azioni ad impatto sociale;
- Svolgere attività editoriale diffondendo a mezzo stampa e/o online i risultati conseguiti nell'attività svolta dall'Associazione ed eventuali trattati saggistici del settore;
- Svolgere in misura non prevalente servizi rivolti a persone ed enti volti a favorire il perseguimento delle finalità sociali dell'Associazione, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: somministrazione di alimenti e bevande, biglietteria, noleggio di attrezzature tecniche, copertura tecnica di eventi culturali, affitto spazi;
- Promuovere e gestire iniziative, servizi e attività culturali, sportive, ricreative, ludiche e didattiche atte a soddisfare le esigenze dei soci organizzando un servizio interno od esterno di somministrazione di bevande e alimenti di nostra produzione e non;

- Svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra indicate e comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Attività radiofonica;
- Laboratori rivolti a vari target;
- Organizzazione di manifestazioni culturali;
- Produzione di materiali grafici;
- Comunicazione di progetti culturali;
- Redazione, produzione, distribuzione di materiale di comunicazione;
- Progettazione, produzione e vendita di merchandising;
- Attività di raccolta fondi;
- Attività di valutazione e monitoraggio;
- Attività di formazione;
- Implementazione di siti internet e servizi web;
- Attività di solidarietà;
- Attività di inclusione di gruppi marginalizzati;
- Service tecnico per manifestazioni culturali;
- Adibire locali all'intrattenimento e allo svago;
- Istituzione di concorsi, premi, bandi atti a promuovere l'attività culturale;
- Somministrazione di bevande e alimenti in occasione di manifestazioni culturali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati. Nel caso in cui a seguito di dimissioni di uno o più componenti il numero dei suoi membri risulti minore di 3 l'organo di amministrazione decadrà automaticamente e sarà convocata dal presidente uscente un'assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi membri.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui vi siano 4 membri dell'organo di amministrazione a votare e una votazione risulti in pareggio il presidente potrà scegliere di deliberare a favore o contro la proposta ovvero rimandare la decisione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- nomina tra i suoi membri il presidente e il vice presidente,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione stesso.

ART. 16

(Il presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

In caso di dimissioni volontarie del presidente o di revoca decisa dall'assemblea l'organo di amministrazione procederà ad eleggere tra i suoi membri un nuovo presidente a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente o in un altro luogo deciso tramite deliberazione dell'organo di amministrazione entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

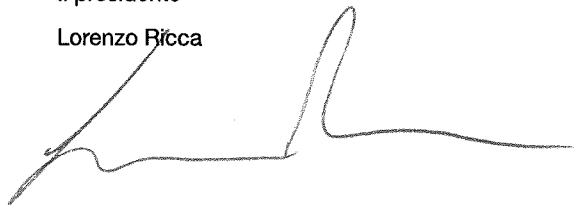
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

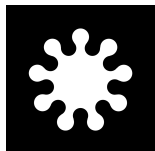
ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Il presidente

Lorenzo Ricca

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. It starts with a small loop on the left, followed by a long horizontal stroke, then a sharp upward curve, and ends with a long horizontal tail.



Banda Larga Associazione Culturale
Via Baltea, 3
10155 - Torino TO
CF 10877850015
E info@radiobandalarga.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 MARZO 2021

Alle ore 10:00 del 27/03/2021 si aprono sulla piattaforma Google Meet i lavori dell'assemblea straordinaria dei soci di Banda Larga Associazione Culturale, sono presenti 19 soci dell'Associazione. Trattandosi di seconda convocazione il presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e chiama la sig.na Vulpi a verbalizzare, la quale accetta.

Sono presenti: Andrea Di Maggio, Andrea Ghia, Antonio Martella, Corrado Marchigiano, Dario Lombardo, Deborah Alberto, Enrico Marchese, Estel Luz Gallina, Giorgia Succi, Irene Dorigotti, Lorenzo Borio, Lorenzo Ricca, Luigi Spagnolo, Marco Anselmi, Roberto Lupano, Rodolfo Mezzino, Silvia Pesce, Stefania Vulpi, Umberto Ascheri.

Ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statuto in funzione di iscrizione al RUNTS
2. Obiettivi 2021
3. Varie ed eventuali

Regolarmente costituita l'Assemblea, si parte con la presentazione dei nuovi soci. Si presentano Deborah Alberto, Andrea di Maggio, Enrico Marchese, Corrado Marchigiano, Marco Anselmi.

1) Si procede ad affronta il primo punto all'ordine del giorno: la modifica dello statuto in funzione dell'iscrizione al RUNTS. Dopo aver condiviso con i soci il testo il nuovo statuto, il presidente Lorenzo Ricca introduce la riforma del Terzo Settore e spiega perché si rende necessaria la modifica dello statuto dell'associazione al fine dell'iscrizione al RUNTS.

Lupano chiede chiarimenti su quali sono le condizioni per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore. Ricca spiega nuovamente le modalità e apre la discussione alle domande dei soci. Non ci sono domande e si procede alla votazione: no contrari, no astenuti, tutti gli aventi diritto di voto si esprimono a favore della modifica.

2) Obiettivi 2021: Si passa al secondo punto, dedicato agli obiettivi dell'associazione per l'anno 2021.

Il presidente Ricca presenta all'assemblea il primo obiettivo: riuscire a organizzare e ottimizzare il lavoro di tutte le persone che partecipano alle attività dell'associazione, diventato necessario in seguito alla forte crescita dell'associazione negli ultimi due anni. In seguito alla creazione a dicembre 2020 di gruppi di lavoro, attualmente è in corso un lavoro di analisi per capire come migliorare in futuro. Obiettivo dell'anno è quindi consolidare una dinamica per lavorare bene in team su degli obiettivi condivisi e rendere più inclusive le attività gestionali dell'associazione, coinvolgendo più persone che potrebbero contribuire volontariamente e acquisire nuove competenze.

Si apre una conversazione sul tema: Stefania Vulpi sostiene che la strada intrapresa di professionalizzazione sia una sfida che siamo in grado di affrontare e che si iniziano a vederne i risultati positivi. Irene Dorigotti prende la parola, proponendo di contribuire con contenuti scritti e di strutturare meglio la comunicazione. Andrea Di Maggio propone di avere una comunicazione nei confronti degli associati che informi dei gruppi di lavoro esistenti (organigramma dei gruppi). Ricca propone di cambiare l'utilizzo del gruppo Facebook Collaboratori RBL per trasformarlo in uno spazio di scambio della community. Ascheri supporta la proposta di Ricca e l'utilizzo di Slack come piattaforma organizzativa/gestionale interna. Marco Anselmi fa notare che mancano spazi e momenti informali per conoscersi e per fare scambi e fa notare l'assenza di punti di riferimento per presentare nuove proposte. Roberto Lupano sottolinea l'importanza di consolidare le collaborazioni con altre realtà locali tramite media partnership e Ricca e Vulpi confermano che l'associazione è rimasta attiva su questo fronte. Deborah Alberto propone all'assemblea il tema della pubblicazione dei podcast: Ricca spiega all'assemblea le modalità. Vulpi propone di inserire tra gli obiettivi 2021 la creazione di un programma di workshop/corsi di formazione. Estel Luz, Vulpi, Enrico Marchese si rendono disponibili a partecipare.

3) Varie ed eventuali:

Ricca riporta all'assemblea di un dialogo in corso con la cooperativa Sumisura per un progetto di rilancio del radio hub di Via Baltea 3.

Alle 12:10, nessun altro richiedente la parola, si dichiara sciolta l'assemblea previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Lorenzo Ricca

La segretaria
Stefania Vulpi

